



Tribunale della Spezia
- Sezione penale -

Proc. mod.18

Il Tribunale Penale della Spezia, all'udienza del 22 gennaio 2016, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott.ssa Diana Brusacà

- Presidente estensore

dott. Giacomo Nappi

- Giudice

dott.ssa Stefania Letizia

- Giudice

decidendo in ordine alle richiesta di riesame presentata nell'interesse di F. [REDACTED]
S. [REDACTED];

sentiti i motivi di ricorso esposti in udienza dalla difesa ed acquisito il parere del PM;

rilevato che entrambe le parti hanno depositato documentazione e memorie ex art. 121 cpp;

premessi che

In sede di riesame il Tribunale deve esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa, accertando l'astratta configurabilità del reato ipotizzato ed alla giurisdizione compete il potere dovere di espletare il controllo di legalità: l'accertamento del *fumus commissi delicti* va compiuto, dunque, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi considerata in quella tipica (v. anche Cassazione n. 698 del 22.3.99, n. 6252 del 17.2.99, n. 731 del 9.4.98). Anche nella ipotesi di ricorso per Cassazione, in tema di sequestro, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non si può risolvere in anticipata decisione della questione di merito definitiva ma deve limitarsi al controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante

una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (Cass. Sez. Un. 7.11.92 n. 6; Cass. 21.1.93 n. 3802; 18.3.93 n. 474).

Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l'avvenuta integrazione dei presupposti del sequestro.

Ciò premesso, osserva

Gli atti di indagine già confluiti nel fascicolo del PM consentono di ritenere - con un giudizio allo stato degli atti e finalizzato al mero riesame del decreto di sequestro - che faccia difetto l'elemento oggettivo del danno ed, in conseguenza, l'insussistenza del *fumus commissi delicti*, in considerazione delle risultanze in atti.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

In data 29.12.2015 il Gip in sede, su conforme richiesta del PM, emetteva decreto di sequestro preventivo in ordine a porzione di fondale del settore interessato dalla attività di dragaggio in corrispondenza del molo F [redacted] e di tutto il cantiere attualmente in uso.

Unica persona indagata risultava S [redacted] F [redacted], in qualità di progettista e direttore dei lavori di dragaggio relativo al molo G [redacted] e molo R [redacted].

L'ipotesi accusatoria risulta il delitto di cui all' art. 452 bis cp (inquinamento ambientale), ed in particolare viene contestato all'Azienda, nell'ambito del dragaggio del molo F [redacted] e G [redacted] (in sede del complessivo progetto definitivo di bonifica fondali del molo F [redacted] e G [redacted]), di aver omesso di rispettare tutte le modalità di collegamento tra i vari elementi impiegati (tra panne e corpi morti, tra panne e gonne, tra gonne e gonne e tra gonne e fondale) così come previsto dalle prescrizioni progettuali.

Sempre secondo l'impostazione accusatoria, così operando, l'Azienda incaricata, abusivamente provocava delle dispersioni di sedimenti nelle acque circostanti, con contestuale trasporto degli inquinanti di contenuti (idrocarburi, metalli pesanti) tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia.

Prima di scendere nel dettaglio delle indagini svolte e degli elementi *probatori* raccolti, va premesso che, a parere del Tribunale, appare indubitabile che sia stata posta in essere da



parte dell'Azienda che stava effettuando il dragaggio una condotta apertamente abusiva e in palese violazione delle prescrizioni progettuali nell'ambito delle operazioni dragaggio del Molo F. della complessiva opera di bonifica di tali fondali.

Sempre a parere del Tribunale, tuttavia, non sono stati forniti elementi certi che possano far ritenere, neppure nella presente fase caratterizzata dal *fumus*, l'esistenza di una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque.

Venendo quindi alla ricostruzione dei fatti, va evidenziato che dalle diverse annotazioni del Corpo Forestale e della Capitaneria di porto della Spezia agli atti emerge che la relazione di progetto prescriveva, in relazione alla esecuzione delle operazioni di dragaggio, vari accorgimenti al fine di limitare l'intorbidamento delle acque come: la presenza di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter lavare la benna prima di ogni immersione e, soprattutto, la predisposizione di un sistema di conterminazione per evitare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti.

Il sistema di conterminazione previsto in progetto risultava formato da elementi galleggianti in poliuretano (panne) ai quali vengono fissati elementi verticali in poliestere resinato (gonne) che scendono verso il fondo al quale devono essere solidarizzati.

Il progetto specificava poi quali debbano essere i sistemi di collegamento tra i vari elementi, in particolare cita che le gonne siano giuntate tra loro con nastro in polipropilene e siano trattenute al fondo con ancore e piombi.

Inoltre nella relazione di progetto si prevede espressamente che in caso di rottura degli elementi del sistema, il dragaggio deve essere interrotto per il tempo necessario alla riparazione.

Il progetto non fissa in modo univoco la geometria del sistema in quanto lo stesso può essere montato con differente forma o dimensioni in relazione alle necessità operative che si possono presentare durante i lavori.

Lo schema mostra poi che le panne galleggianti, che delimitano l'area di lavoro in superficie, devono essere ancorate a corpi in cemento armato da 8000 Kg posti sul fondo.

Il sistema di conterminazione così descritto nel progetto viene normalmente definito dagli addetti ai lavori come sistema a "panne fisse" in quanto viene montato a delimitazione di un'area piuttosto grande e rimane montato per tutto il tempo necessario a terminare gli scavi all'interno di detta area.

Nel sistema a "panne fisse" il campo di lavoro ha dimensioni tali da consentire alla M/nave-draga di entrare e muoversi all'interno di esso, inoltre anche altre M/navi

addette al solo trasporto possono entrare e accostarsi alla M/nave draga che può quindi caricare o trasbordare il materiale su di esse.

Quando si rende necessario spostare il campo di lavoro (cioè il sistema di conterminazione) in un'altra zona da dragare, il progetto prevede l'uso di imbarcazioni di traino che operano con cautela per minimizzare il rilascio di torbidità.

Inoltre, in tali casi, il progetto prescrive anche il rispetto dei tempi necessari alla sedimentazione delle particelle in sospensione prima smontare il sistema.

Durante diversi sopralluoghi effettuati dalla Capitaneria di Porto è stato accertato che le gonne non solo non risultavano ancorate al fondo in posizione verticale, ma, risultavano essere riemerse quasi in superficie (in posizione orizzontale) per effetto delle turbolenze generate dall'elica del rimorchiatore così vanificando la potenziale capacità di conterminazione del sistema.

Questa situazione di non corretto funzionamento del sistema di conterminazione è stata riscontrata in tre circostanze consecutive.

Pertanto, in concomitanza con la "bennata" dell'escavatore, veniva sversato, al di fuori delle panne, un quantitativo considerevole di fango.

I sommozzatori della Capitaneria davano infatti atto della presenza di una "densa coltre di fango in superficie".

Anche con riferimento al molo G [redacted] venivano riscontrati dalla Capitaneria di Porto le medesime violazioni progettuali riscontrate al molo F [redacted].

Negli stessi periodi venivano registrati dei livelli di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito (si cfr. con nota Arpal 20.2.15 e successiva documentazione relativa ai picchi di torbidità del 14, 16 maggio 2015 e 8.6.2015).

Secondo l'Accusa, sulla base della relazione Arpal (e successiva integrazione), il dragaggio del Molo G [redacted] (realizzato con le medesime modalità di quelle attualmente utilizzate per il Molo F [redacted]) ha, quantomeno, concorso a cagionare la moria di muscoli registrata nel mese di febbraio.

A fronte degli accertamenti formalizzati dal Corpo Forestale e dalla Capitaneria di Porto, veniva emesso decreto di sequestro sul presupposto che il mancato rispetto delle prescrizioni progettuali, determinando, in actualità (per il Molo F [redacted]) e determinando per il futuro (per la restante parte di dragaggio ancora da effettuare) la fuoriuscita di

consistente sedimento, avrebbe inevitabilmente continuato a compromettere e deteriorare in modo significativo le acque del Golfo.

La difesa dell'indagato effettuava riesame sul sequestro.

In udienza la difesa ha sviluppato essenzialmente due argomenti:

-l'opera di dragaggio non rientrerebbe nell'opera complessiva di bonifica.

In questa prospettiva, rilevava che all'epoca di presentazione dei progetti, le aree oggetto di dragaggio ricadevano nei siti di interesse nazionale di P[REDACTED] (poi declassato con D.M. del 1.11. 2013 a sito di interesse regionale). Pertanto all'attività di dragaggio puro si sono anche aggiunte attività di bonifica e l'attività di dragaggio è stata preceduta da una caratterizzazione dei fondali affidata ad ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare). Il progetto di caratterizzazione è stato approvato con conferenza dei servizi e i lavori, terminati nel 2005, sono confluiti in una serie di planimetrie del Golfo rappresentanti le contaminazioni dei vari inquinanti.

Nello specifico le planimetrie riportano aree rosse, arancioni, gialle e verdi (queste ultime sono quelle caratterizzate da un sedimento con concentrazioni di inquinanti inferiori valore della tabella ICRAM).

Dopo la caratterizzazione l'Autorità Portuale nel 2005 si è proposta come Ente Attuatore ed ha presentato cinque progetti al Ministero dell'Ambiente riguardanti la bonifica di vari fondali, tra cui il molo G[REDACTED] e il molo F[REDACTED].

I progetti contengono altresì il piano di monitoraggio che prevede l'intervento di ARPAL per gli aspetti chimici e fisici sia delle acque che del sedimento.

La difesa pertanto eccepiva che l'attività di bonifica non era un'attività strettamente necessaria, ma era stata adottata facoltativamente dall'Autorità Portuale nell'ambito del dragaggio come attività di cautela a garanzia di un inquinamento solo potenziale.

Inoltre la difesa ha eccepito la mancanza di prova in ordine dell'evento l'inquinamento deducendo come l'intorbidimento delle acque per effetto dello sversamento dei fanghi non possa essere considerato come inquinamento *tout court*.

In questa prospettiva, evidenziava la nota Arpal del 20 febbraio 2015 riguardante il dragaggio del molo G[REDACTED] in base alla quale il nuovo sistema di con terminazioni panne mobili risultava sicuramente meno efficace del precedente.

Ma la stessa nota rilevava che, dall'informazione della Capitaneria non risultava che, nel periodo caratterizzato da elevati valori di torbidità, fossero stati eseguiti lavori comportanti la movimentazione del fondale, che potessero aver determinato un incremento di tale torbidità.

Rilevava, inoltre, come sempre nella stessa relazione Arpal evidenziava come, nel lasso temporale tra il 6 febbraio 2015 e il 7 febbraio 2015, in cui i miticoltori denunciavano la moria anomala di mitili, fosse avvenuto un maggior numero di transito di navi nel Golfo rispetto al giorno precedente e, conseguentemente, come tale moria non potesse attribuirsi alle nuove modalità di dragaggio.

Sempre a proposito della moria dei mitili e in relazione al dragaggio del fondale antistante il molo G. [REDACTED], ARPAL concludeva nell'annotazione del 13 maggio 2015 nella quale venivano riportati i controlli effettuati anche a seguito della denuncia della predetta anomala moria; in tale nota viene evidenziato come non vi fosse una correlazione univoca tra l'intervento di bonifica e dragaggio dei fondali antistanti il molo G. [REDACTED] e la moria in oggetto, posto che non era stata riscontrata una contiguità temporale tra l'attività di dragaggio e gli elevati picchi di torbidità.

La stessa ARPAL, sempre nella medesima nota del 13 maggio 2015, segnalava come il tipo di fango riscontrato sulle creste di mitili morti fosse più simile a quello dei sedimenti del fondale, in prossimità della diga, rispetto a quello caratterizzante i fondali delle aree costiere, dove stava avvenendo il dragaggio.

La difesa concludeva rilevando come A. [REDACTED], nel suo elaborato depositato in data 2 ottobre 2015 presso la Procura, ha ritenuto che si poteva ipotizzare che l'attività di bonifica/dragaggio del molo G. [REDACTED] possa essere stata una delle concause ma non l'unica dell'infangamento dei mitili, non qualificabile in percentuale con sufficiente scientificità come causa di moria dei mitili stessi.

Il PM ha depositato memoria con allegata nuova annotazione di P.G.

A parere del Tribunale, la prima deduzione difensiva non risulta condivisibile.

Conformemente alle valutazioni del PM deve infatti ritenersi che le aree verdi, segnate nella planimetria, siano ricomprese nel progetto di bonifica.

In merito va osservato che in data 14 luglio 2005 l'Autorità Portuale ha presentato il progetto definitivo di bonifica fondali a radice del molo F. [REDACTED]. Nella relazione di progetto a pagina 8 a pagina 9 si evidenzia una situazione di inquinamento intenso diffuso

62

in tutta la rada conseguenza diretta dell'impatto prolungato delle attività costiere..... Fino a 100 cm di sedimenti presentano una contaminazione significativa da: metalli pesanti. Idrocarburi aromatici idrocarburi pesanti .. (quindi in tutta l'area del MOLO F██████ nel primo metro di fondale sono contenuti numerosi inquinanti).

Il progetto di bonifica presentato inizialmente dall'Autorità Portuale prevede effettivamente la bonifica delle sole aree mappate in giallo, arancione e rosso.

Questo progetto veniva approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria il 25 luglio 2005.

Successivamente, in data 20 ottobre 2005, l'Autorità Portuale inviava una nota al Ministero dell'Ambiente con la quale trasmetteva una nuova planimetria dello specchio acqueo antistante il porto della Spezia con indicazione dell'area oggetto di bonifica.

Questa planimetria, che verrà poi allegata al decreto ministeriale autorizzativo, indicava che l'area di bonifica è di una superficie di circa 85.000 m² che comprendeva sia le aree in giallo, arancione rosso sia, a questo punto, quelle di colore verde.

In data 16 dicembre 2005 il Ministero tramite decreto approva il progetto definitivo di bonifica e indicava che l'area oggetto di intervento di bonifica era quella della planimetria allegata che comprende anche le aree mappate in verde (nella nuova planimetria ministeriale B.03 che autorizza il progetto le aree verdi diventano celesti)

Conseguentemente, su richiesta dell'Autorità Portuale (nota del 20.10.05), l'area da bonificare ricomprendeva non solo le aree rosse, gialle e arancioni ma anche quelle verdi (diventate celesti nella nuova planimetria).

Lo stesso progetto esecutivo datato novembre 2013 risulta denominato " *bonifica con successivo escavo dei fondali marini antistante il molo F██████ est*".

Nel progetto esecutivo si legge infatti che " *il presente progetto prevede l'escavo dei fondali del MOLO F██████ con asportazione del materiale inquinato.*

Anche da questo documento si ricava agevolmente come le aree verdi dovessero ritenersi inquinate, fossero ricomprese nell'area di bonifica e dovessero essere dragate con le medesime prescrizioni previste per le originali aree rosse.

Ad ulteriore conferma dell'estensione dell'area di bonifica anche che alle aree cosiddette verdi, esiste anche una corrispondenza tra la C██████ e l'Autorità Portuale (23.7.15) con la quale la società privata prende atto dell'estensione dell'area oggetto di bonifica e

invia alla Capitaneria di Porto la nuova planimetria indicando le zone in cui sarebbero avvenuti gli interventi nell'ambito del progetto di bonifica (dalla planimetria si evince chiaramente che veniva compresa tutta l'area del molo fornelli comprese le aree verdi).

Da ultimo, anche nel verbale della riunione del 4.8.15, l'ing V. [redacted] in seguito alle osservazioni del Comandante, riferiva che le aree effettivamente interessate dall'escavo dovessero ritenersi tutte ricomprese all'interno della perimetrazione definita dal progetto di bonifica approvato dal ministero ambientale del 2005.

In sostanza, si è partiti da un originario progetto che prevedeva la bonifica (di asportazione di sedimenti inquinanti) solo delle aree rosse gialle e arancioni ma, successivamente, su iniziativa dell'Autorità Portuale, l'area di bonifica (di asportazione di sedimenti inquinanti) veniva estesa, con le medesime prescrizioni, anche alle aree cosiddette verdi.

Non a caso i lavori di escavazione nelle aree verdi vengono autorizzate col decreto di bonifica dal Ministero.

A parere del Collegio, quindi non vi è dubbio che l'area oggetto del dragaggio dovesse essere oggetto di bonifica.

L'omessa osservanza delle prescrizioni si configura quindi come condotta abusiva; che si tratti poi di condotta consapevole lo si evince anche dalle indagini svolte successivamente dal pubblico ministero il quale ha depositato in udienza le dichiarazioni della persona informata sui fatti B. [redacted] in base alle quali quando l'azienda, informata preventivamente, sapeva che sarebbero stati operati dei controlli, evitava di dragare per non innalzare il livello di torbidità.

Ma, pur a fronte di una violazione delle prescrizioni progettuali, non risulta integrato l'elemento costitutivo del danno.

L'ipotesi di reato formulata in questa prima fase di indagine è quella prevista dall'articolo 452 bis del codice penale, il cui presupposto è *l'abusiva compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque o in generale dell'ecosistema della flora o della fauna.*

Trattandosi di un reato di recente introduzione è necessario approfondire i presupposti della fattispecie soprattutto avvalendosi, in mancanza di una giurisprudenza, della volontà del legislatore.

La norma citata segna una netta discontinuità rispetto all'assetto previgente del diritto penale ambientale. Sino alla riforma, infatti, la tutela penale dell'ambiente era concentrata su fattispecie contravvenzionali di condotte che sanzionavano l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose oltre la soglia fissata dalla legge.

Vi era quindi un sistematico ricorso alla tecnica di incriminazione del pericolo astratto della cui conformità rispetto al principio di offensività ha sempre dubitato una parte significativa della dottrina.

La fattispecie di nuova introduzione ha caratteristiche esattamente opposte rispetto a questo modello di incriminazione; si tratta di un reato di evento in cui viene punita la effettiva causazione di un pregiudizio per l'ambiente e non il mero superamento dei limiti tabellari nell'immissione di sostanze pericolose.

In ragione del fatto che oggetto del rimprovero è, non più l'aver tenuto una condotta solo pericolosa per l'ambiente, ma aver cagionato un danno a tale primario bene, giustifica la qualificazione a titolo di delitto con comminazione di pene adeguate alla gravità del fatto.

Distaccandosi quindi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione o il superamento di valore soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali specificamente indicati.

Il risultato della condotta materiale si deve sostanziare in una *compromissione* o in un *deterioramento* dell'ambiente.

E' la stessa relazione del Massimario che aiuta a fornire un'interpretazione all'elemento *evento*, evidenziando che, dal punto di vista strettamente lessicale, per *compromissione* deve intendersi una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa) con una proiezione di un pregiudizio futuro e che al termine *deterioramento* va attribuito un significato sostanzialmente identico alla compromissione, interpretando l'espressione comune una *endiadi* nonostante la presenza della disgiuntiva "o", o, quanto meno, attribuendovi un significato largamente sovrapponibile.

Va quindi innanzitutto rilevato che per compromissione o deterioramento ambientale si deve intendere una situazione con una tendenziale irrimediabilità.

I termini evocano, *prima facie*, situazioni di strutturale e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni.

La compromissione e il deterioramento devono essere ulteriormente caratterizzati dalla significatività e misurabilità.

Nella lettura definitiva del testo è stata abbandonata la prima formulazione che richiedeva solo un inquinamento "rilevante" e che, in quanto tale, lasciava aperte tutte le possibili perplessità sul rispetto del principio di determinatezza.

La significatività non può che indicare una situazione di palese evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione e la necessaria compresenza di un parametro di misurabilità rimanda alla necessità - che riverbera necessariamente anche sul piano probatorio - di una oggettiva possibilità di quantificazione, sia con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici dell'alterazione.

Il confine sul lato inferiore della condotta è rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni di soglie di rischio punito dalla diversa fattispecie di pericolo previsto dall'articolo 257 del Dlvo 152 del 2006, mentre al lato opposto la fattispecie confina con il più grave reato di disastro che pretende un'alterazione irreversibile particolarmente onerosa dell'eco sistema.

Se i requisiti di fattispecie della significatività e misurabilità lasciano discrezionalità al giudice nell'individuare i criteri alla cui stregua valutare la gravità del danno nel caso concreto, risulta indubitabile che s'impone l'individuazione di una generica non esiguità del danno e una sua consistenza materiale esprimibile in termini quantitativi.

La volontà del legislatore a fronte del dettato letterale appare chiara; la risposta penale deve intervenire solo quando il danneggiamento dell'ambiente abbia superato una certa soglia di gravità.

Anche sul rapporto di causalità, si è espresso, con valutazioni condivisibili, il Massimario notando come, rispetto alla versione approvata in un primo passaggio la Camera dei Deputati, dal testo dell'articolo è stato eliminato l'inciso " o contribuisce a cagionare" che era presente dopo la parola cagiona; secondo i redattori l'esito interpretativo non può che portare all'applicazione della comune regola di cui all'articolo 41 codice penale nel senso di consentire di escludere la rilevanza delle concause dell'evento di inquinamento.

Ma sempre secondo la nota la problematica, nondimeno, assume una evidente importanza a seguito della declinazione del reato in termini di delitto di evento, sembrando evidente la necessità d'ora in avanti della prova di un diretto ed indiscusso rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa tra la condotta e l'evento di

 10

inquinamento, sinché non potranno non essere prese in considerazione ed attentamente valutate le situazioni molto frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali.

Quindi, in buona sostanza, se dalle indagini svolte emerge pacificamente una condotta abusiva dell'azienda che stava svolgendo i lavori di dragaggio la quale non rispettava le prescrizioni al fine di ottimizzare i tempi e terminare il più velocemente possibile i lavori, non emerge altrettanto pacificamente l'evento di danno.

Anche le valutazioni operate dal pubblico ministero concernente il raffronto tra i dati relativi ai due sistemi di dragaggio (a panne fisse o mobili) non pare integrare la significatività e misurabilità della compromissione ambientale come richiesto dalla norma.

Dall'indagine è emerso che Arpal informava preventivamente l'azienda dei giorni in cui avrebbe effettuati controlli (si vedano dichiarazioni B. sopra citate) e questo per evitare che venisse dragato in corrispondenza della zona di controlli in tempi in cui la torbidità avrebbe potuto essere più elevata, ma tale circostanza oltre a suggerire un comportamento certamente non deontologicamente apprezzabile dello stesso Ente preposto ai controlli, evidenzia come il dato della torbidità era necessariamente variabile e comunque di durata transitoria e ridotta.

La torbidità è un evento assolutamente imprescindibile e necessario in un'opera di dragaggio, una corretta conterminazione avrebbe dovuto e potuto limitare la diffusione *esterna* del fango e del suo contenuto anche solo potenzialmente inquinante, e in questo senso la condotta abusiva dell'azienda appare censurabile.

Ma degli elementi agli atti non emerge in maniera probatoriamente certa, neppure sotto il profilo del *fumus* sufficiente in questa fase, che vi sia stata una compromissione o un deterioramento consistenti e quantificabili.

Per quanto concerne la moria dei muscoli del febbraio 2015 va evidenziato che intanto non è neppure certa rispetto all'operazione di dragaggio la quantificazione in termini di concausa, inoltre tale moria si è verificata quando l'attività di dragaggio è stata condotta con modalità verosimilmente più corrette rispetto a quelle poste in essere a partire dal giugno (all'inizio del dragaggio del molo G. il sistema era più presidiato) ed inoltre va osservato che tale moria non si è più verificata a partire dal febbraio 2015.

Se effettivamente, come sostiene la pubblica accusa, i lavori di dragaggio si sono nel tempo intensificati nella loro abusività si sarebbe dovuta quindi determinare una moria

ripetuta che invece non è avvenuta.

Anche questa circostanza induce a ritenere l'assenza probatoria di un evento di danno significativo.

La condotta non risulta peraltro inquadrabile giuridicamente in altra fattispecie peraltro neppure ipotizzata dal pubblico ministero.

Pertanto, non si ritiene non integrata la fattispecie del reato indicato dal PM - fatta salva una diversa valutazione del giudice di merito - e ciò appare sufficiente per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo.

Per questi motivi,

visto l'art. 324 c.p.p.,

ACCOGLIE

l'istanza di riesame proposta nell'interesse di S. [redacted] F. [redacted] avverso il decreto di sequestro in data 29.12.2015

DISPONE

la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto

DISPONE

la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto

DELEGA

per l'esecuzione l'autorità di PG che ha eseguito il sequestro

MANDA

alla Cancelleria per la immediata restituzione degli atti al PM.

Manda alla Cancelleria per la immediata restituzione degli atti al PM.

La Spezia, 22 Gennaio 2016

La Presidente Estensore
Diana Brusaca

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Consolato in Cancelleria

il 22/02/16 ore 15

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
GRATIA

12

